

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL C.C.N.L. PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO E DA CONSORZI DA QUESTE COSTITUITI STIPULATO IL 26.7.1965 in ROMA -

L'anno 1966, il giorno 5 Febbraio, in Modena

t r a

L'Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo e Distribuzione, per delega della Federazione Provinciale delle Cooperative, rappresentata dai Sigg. Leonardi Adriano, Marchi Demetrio e Barberini Ivano

e

la Federazione Provinciale Commercio ed Aggregati (FILCAMS C.C.I.L.) il Sindacato provinciale S.I.L.C.C.C.P. rappresentati dai Sigg. Menari Renato, Guerra Maria, Dastal Angelo, Castagnotti Vito, Morselli Dario e Bartenzi Albano

la Confederazione Italiana Sindacati Liberi (C.I.S.L.) rappresentata dal Sig. Pizzirani Marino

la Unione Italiana Lavoratori (U.I.L.) rappresentata dai Sigg. Dotti GianCarlo e Diegoli Franco

Si è stipulato

il presente Contratto di Lavoro, Integrativo del Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro del 26.7.1965, da valere per la provincia di Modena e che sostituisce dalla data della sua entrata in vigore e per la materia da esso disciplinata, tutte le norme dei precedenti contratti o accordi provinciali, fatta salva le condizioni di migliore favore che dovranno essere mantenute.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 1 (Rif.art. 2 del CCNL)

Le mansioni non indicate nel presente accordo si intendono parificate a quelle affini.

Art. 2 (Rif.csp. 1° e 2° CCNL)

a) Segretari e Provveditori

In considerazione dello sviluppo in atto in una par

././.

te di cooperative delle strutture aziendali che comportano un maggiore onere per personale con mansioni prevalentemente di concetto e più particolarmente i segretari e i provveditori, le parti convengono di demandare a livello aziendale, nella trattativa fra Sindacato di Azienda e i dipendenti e il Consiglio di Amministrazione l'esame di eventuali trattamenti particolari.

b) Provveditori e Ispettori

Il lavoratore assunto con l'incarico di provveditore o ispettore non proveniente direttamente dalla cooperazione di consumo sarà classificato nella categoria C-1 per un periodo di 6 mesi dopo di che, se riconfermato, sarà classificato nella categoria spettantegli.

c) Personale impiegato nei Centri Meccanografici

1 - Programmatore	B-1
2 - Operatore	B-1
3 - Addetto alle macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera, fino ad un anno di anzianità	C-4
- con anzianità superiore a 1 anno	C-2
- con anzianità superiore a 2 anni	C-1

d) Fattorini

Le rétribuzioni dei fattorini vengono fissate con le seguenti percentuali in base all'età di assunzione con riferimento alla paga base mensile del dipendente della Cat. D-3)

15 - 16 anni	40%
16 - 17 anni	50%
17 - 18 anni	70%

e) Personale di centri di confezionamento carni

1 - Avvolgitori o confezionatori	D-3
2 - Sezionatori	E-1

f) Personale del servizio di laboratori di assistenza elettrodomestici

1 - Tecnico diplomato fino a due anni di anzianità di servizio in tale attività	C-1
2 - Dopo due anni di anzianità di servizio in tale attività	B-3
3 - Addetti all'assistenza e servizi interni ed esterni	Cat. E

./..

g)  Aiuto Commessi 

L'aiuto Commesso o aiuto banconiere è quel prestatore che non ha espiato l'apprendistato nel settore; merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio e perchè ha superato l'età e perchè proviene da altri settori. L'aiuto commesso extra-alimentare permane nel raggruppamento C-4 per un periodo di 3 anni.

L'aiuto Commesso o aiuto banconiere di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 7 del C.C.M.L. permane nella Cat. D, raggruppamento D-2 per un periodo di 4 anni, dopo di che sarà assegnato alla Cat. C, raggruppamento C-1.

 Norma transitoria 

Gli aiuto commessi che al 30.6.1965 erano classificati nella Cat. D, raggruppamento D-2 permarranno fino al compimento di 3 anni di anzianità nel suddetto raggruppamento e saranno quindi assegnati alla Cat. C, raggruppamento C-3.

h)  Commessi dell'alimentazione generale ed extralimentare 

1 - Per un periodo di servizio fino a 3 anni	C-3
2 - Da 3 a 5 anni	C-2
3 - Oltre i 5 anni	C-1

i)  Gestori  A) 

I gerenti e gestori di negozio e spaccio che non rientrino nel raggruppamento A-2, saranno classificati ai fini della retribuzione, con riferimento al giro d'affari del negozio di cui sono gestori e più precisamente secondo quanto segue e quanto indicato nell'allegata tabella salariale.

 Cat. B 

1 - Gerente o gestore di negozio o spaccio avente un giro di affari medio mensile superiore a 6.500.000
2 - Idem - da 5.000.001 a 6.500.000
3 - Idem - da 4.000.001 a 5.000.000
4 - Idem - da 3.000.001 a 4.000.000
5 - Idem fino a 3.000.000

B)

Il giro d'affari è preso a parametro per la determinazione dei vari gruppi di cui al punto precedente.

Tale parametro sarà riveduto nel mese di Gennaio di ogni esercizio, in base all'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno decorso, provincialmente rilevato dalla Camera di Commercio.

Quando però l'aumento del costo della vita è inferiore al 4%, non si provvederà alla detta revisione.

Ogni aumento del costo della vita che non supera il 4% è cumulativo con gli aumenti annuali successivi fino al superamento della percentuale del 4%. Al verificarsi di tale superamento si provvederà a quanto previsto al 1° Comma del presente articolo, interrompendo l'accumulazione, ripartendo da base zero e divenendo perciò in fluente il solo aumento successivo.

C)

Qualora le vendite del negozio ove il gestore opera raggiungano il minimo previsto nel superiore gruppo, il gestore medesimo avrà diritto alla retribuzione prevista in corrispondenza, a partire dal 1° Gennaio dell'esercizio successivo a quello in cui si è verificato, senza alcun periodo di prova.

D)

Il gestore di prima nomina, escluso quello di prima assunzione, regolato dall'art. 13 del C.C.N.L., e il gestore cui viene assegnato un negozio con giro d'affari superiore, sarà sottoposto ad un periodo di prova di mesi 6 durante il quale dovranno essere effettuati almeno 2 inventari. In tale periodo avrà tutti i doveri e tutti i diritti previsti dal C.C.N.L. e dal Contratto Integrativo per i gestori, esclusa l'acquisizione della qualifica, che spetterà alla conferma.

Qualora si verifichi ammanco d'inventario il gestore è tenuto al rimborso. Tuttavia non è soggetto a licenziamento per tale motivo, salvo caso di particolare gravità prevista che dovrà essere esaminato dalle Organizza

zioni provinciali dei lavoratori e della Cooperazione.

Qualora, al termine del periodo di prova non venga confermato gestore, è inteso che manterrà l'precedente qualifica e relativo trattamento economico.

### CHIARIMENTI ALLA CLASSIFICAZIONE

#### Art. 3

Si chiarisce che il termine "anzianità di servizio" ha il preciso significato di anzianità di servizio nella categoria e nella qualifica.

#### Art. 4 (Rif. artt. 8 punto e), e 75 CCNL)

#### Commessi con mansioni Amministrative

Il personale preposto alla vendita negli spazi in assenza o mancanza del gestore o gerente, non assume mai automaticamente il trattamento economico del gestore o gerente, se la responsabilità non gli è conferita da atto sottoscritto dalle parti.

In mancanza del gestore al personale preposto alla vendita che assolva le funzioni amministrative non espressamente inerenti alla vendita (quali scritturazione di note consegna, contabilità del movimento di carico e scarico della merce ed in ogni altro caso coadiuvi la direzione in altre varie mansioni amministrative) compete la qualifica minima di commesso in C-2 e uno speciale compenso mensile di L. 8.000, pari a 96.000 annue.

A tale compenso non avrà più diritto il commesso che non svolga più le suddette mansioni.

Resta chiaro comunque che detto personale non ha la responsabilità amministrativa di gestione.

#### Apprendisti

#### Art. 5 (Rif. art. 26 del CCNL)

Il trattamento economico degli apprendisti viene fissato con le percentuali sottoriportate in base all'età di assunzione e durata dell'apprendistato previsto dall'art. 18 del CCNL.

./..

Le percentuali vanno computate sulla paga base mensile della qualifica per la quale è stato ammesso come apprendistato, cioè E-2 per operai; C-3 per commessi; C-4 per impiegati.

<u>Assunzione a 15 anni</u>		<u>Assunzione a 16 anni</u>	
Durata apprendistato 3 anni		Durata apprendistato 2 anni	
15 - 16 anni	40%	16 - 17 anni	60%
16 - 17 anni	60%	17 - 18 anni	75%
17 - 18 anni	75%		
Fino al compim. apprendi- stato	75%	fino al compimento ap- prendistato	75%
<u>Assunzione a 17 anni</u>		<u>Assunzione a 18-19 anni</u>	
Durata apprendistato 2 anni		Durata apprendistato 2 anni	
17 - 18 anni	60%	18 - 19 anni	75%
18 - 19 anni	80%	19 - 20 anni	85%
		20 - 21 anni	90%
Fino al compimento appren- distato	80%	Fino al compimento ap- prendistato	90%

Terminato il periodo di apprendistato il lavoratore avrà diritto alla retribuzione minima spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

#### Art. 6 (Rif. art. 19 del CCNL)

Il fattorino con almeno due anni di anzianità che abbia svolto contemporaneamente mansioni nelle quali venga avviato per il tirocinio di apprendistato, abbrevierà il periodo di apprendistato di un anno.

#### ORARIO DI LAVORO

#### Art. 7 (Rif. art. 31 del CCNL)

La durata dell'interruzione dell'orario di lavoro non dovrà essere inferiore alle ore 2 (due) salvo speciali deroghe da concordarsi fra le organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Per il personale di vendita, la interruzione dell'orario di lavoro resta subordinata agli orari stabiliti dalle Autorità competenti.

./..

Art. 8 (Rif. artt. 28-33-34 del CCNL)

La durata normale dell'orario di lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, giuste le disposizioni legislative vigenti in materia.

Nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di cui all'art. 34 del C.C.N.L., l'orario normale di lavoro :

- = per il personale di vendita è di 8,30 ore giornaliere;
- = per i gestori e gerenti è di ore 9 giornaliere.

LAVORO STRAORDINARIOArt. 9 (Rif. art. 36 del CCNL)

Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con la paga normale conglobata (paga base e contingenza)  maggiorata come segue:

- |  |     |
|--|-----|
| a) Lavoro straordinario diurno (dalle ore 6 alle ore 22)   | 20% |
| b) Lavoro straordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) | 50% |
| c) Lavoro festivo  | 30% |

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulative tra di loro.

Le cooperative e i dipendenti dovranno tendere a far sì che i negozi non restino aperti oltre le 8 ore giornaliere.

Qualora per disposizione dell'Autorità i negozi dovessero avere un orario superiore di apertura, nei comuni superiori ai 30.000 abitanti, ai gestori e ai gerenti di negozi la 9<sup>o</sup> ora prestata, sarà retribuita senza maggiorazione di straordinario.

./...

Art. 10

I gestori degli spacci alimentari di Fossa di Concordia, Vallata, n. 3 di Gorzano di Maranello, n. 1 e 2 di S. Cesario, S. Matteo dell'A.C.M., i n. 3 e 4 e 5 di Castelvetro, il n. 5 di Capi, la cui retribuzione e classificazione erano regolate in base all'articolo 19 dell'Integrativo 29 Settembre 1964 con l'entrata in vigore del presente contratto sono regolate dall'art. 2 punto 1), "classificazione dei gestori".

Qualora il trattamento economico in atto al 31.12.1965 risultasse superiore al minimo tabellare (paga base e contingenza) in corrispondenza del risultato del congegno precedentemente in atto e sempre che il gestore conduca da solo lo spaccio, dovrà essere mantenuto, distintamente dalle altre componenti la retribuzione, l'importo derivante dal precedente computo della percentuale.

A tale eccedenza il gestore non avrà più diritto nel caso e dal momento in cui venga richiesta e si renda necessaria l'assunzione di altro personale o nel caso in cui il gestore medesimo sia trasferito ad altro spaccio.

COMPENSO AGLI AUTISTI DI AUTOTRENIArt. 11

I conducenti di autotreni e autocarri, indicati nella categoria D-1, qualora svolgano mansioni consegnatarie delle merci, avranno diritto ad un premio mensile di L. 4.000, pari a L. 48.000 annuali dopo un anno dall'inizio di tali specifiche mansioni.

A tale premio non avrà più diritto il lavoratore qualora sia trasferito ad altre attività.

COMPENSO COMMESSE DI NEGOZI SPECIALIZZATI IN TESSUTI E CONFEZIONIArt. 12

I commessi di negozio specializzati in tessuti e confezioni, intendendosi come tali, quelli di



rivendita esclusiva di tali prodotti e non reparti di negozi e magazzini a gamma merceologica multipla), classificati in C-1, hanno diritto ad un compenso mensile di L. 10.000; valido a tutti gli effetti.

Qualora il commesso già classificato in C-1, provenga da altro settore merceologico avrà diritto al suddetto compenso dopo un anno di servizio in questo settore. A tale compenso non avrà diritto il commesso qualora non operi più in detti negozi specializzati.

### SCATTI DI ANZIANITA' AGLI EX PERCENTUALISTI

#### Art. 13

Ai dipendenti retribuiti a percentuale nel periodo 1.1.1952 al 31.12.1957, che siano tuttora alle dipendenze della cooperativa, e che non siano stati promossi ad una categoria superiore a tutto il 31 Dicembre 1960, vengono riconosciuti gli anni di servizio prestati a partire dal 1952 quale anzianità convenzionale agli effetti del numero complessivo di scatti cui hanno diritto i lavoratori trattati a retribuzione fissa.

Con tale disposizione vengono ad essere parificati i lavoratori ex percentualisti ai lavoratori retribuiti in misura fissa.

Il diritto agli scatti già maturati per la riconosciuta anzianità inizierà dall'1.4.1964, senza diritto a reattività di sorta.

### INDENNITA' DI LICenziAMENTO

#### Art. 14 (Rif. artt. 76-91 CCNL)

A chiarimento dell'art. 76 del C.C.N.L., si precisa che per il lavoratore che sia passato da categoria non impiegatizia a categoria impiegatizia, il compenso della indennità di anzianità, verrà eseguito

./..

come segue :

- a) per l'anzianità maturata nelle categorie non impiegate in base a quanto stabilito nel punto 2° dell'art. 76 del C.C.N.L.;
- b) per l'anzianità maturata come impiegato in base a quanto stabilito nel punto 1° dell'art. 91 del C.C.N.L..

### DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI

#### Art. 15 (Rif. artt. 101 e 102 del CCNL)

A integrazione di quanto previsto nell'art. 101 del C.C.N.L., si precisa che il personale addetto alla vendita è tenuto a vendere le merci al prezzo che di volta in volta verrà stabilito dalla cooperativa o da chi per essa.

E' fatto assoluto divieto al personale di vendere merce che non sia di proprietà della cooperativa.

I gestori e il personale di cui all'art. 4 sono tenuti a controfirmare i relativi mandati di consegna portanti la descrizione della qualità delle merci, della quantità e del prezzo di vendita.

L'inesseranza delle clausole stabilite nei primi due commi del presente articolo, viene punita con le sanzioni previste dall'art. 102 del C.C.N.L.

Il lavoratore ha l'obbligo di rispettare ogni altra norma regolante il servizio interno che potrà essere emanata dalla cooperativa, anche in osservanza di disposizioni di legge e regolamenti annonari, igienico sanitari, purchè non contrastino col presente accordo.

#### Art. 16

Per il prelievo di merci dallo spaccio per uso esclusivo familiare, è fatto obbligo al gestore, di tenere regolare libretto vistato dall'Amministrazione della cooperativa.

./..

A fine mese rimosse le proprie spettanze, dovrà provvedere al saldo dell'eventuale debito contratto nei confronti della Cooperativa stessa.

#### Art. 17

Il gestore al quale viene affidata la responsabilità di uno spaccio è tenuto a rispondere anche dell'attività del commesso e dagli altri coadiuvanti.

#### Art. 18

Gli incassi giornalieri appartengono esclusivamente alla cooperativa. Il gestore dovrà eseguire il versamento integrale nella cassa della società nei modi e nei termini che gli saranno indicati dalla stessa.

Non è comunque concesso trattenerne somme a qualsiasi titolo senza il consenso della cooperativa.

L'inosservanza di queste precise norme sono punite secondo quanto disposto dall'art. 102 del C.C.N.L..

#### COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

#### Art. 19 (Rif. art. 109 del CCNL)

La cooperativa non ha nessun obbligo di fornire e procurare l'alloggio ai propri dipendenti e alle loro famiglie. Nel caso in cui la cooperativa per ragioni strettamente connesse con il servizio conceda al gestore e ai suoi familiari l'alloggio, avrà diritto a titolo di compenso, di operare trattenuta sulla paga o stipendio (paga conglobata e contingenza), sino all'8%.

L'alloggio verrà comunque concesso dalla cooperativa solo per il periodo in cui il dipendente resterà alle dipendenze della stessa e dovrà comunicare la disdetta del contratto di affitto almeno 3 mesi prima.

PULIZIA DELLO SPACCIOArt. 20

Il materiale occorrente per la pulizia di spaccio e dei suoi accessori sarà fornita dalla cooperativa a proprie spese.

TRASFERIMENTO AD ALTRA COOPERATIVAArt. 21

Qualora avvenga trasferimento di personale da una cooperativa all'altra purchè vi sia l'accordo fra le medesime, verranno mantenuti i diritti maturati per qualifiche, scatti e ferie.

PARITA' SALARIALE PER LE DONNE E I GIOVANIArt. 22

A modifica dell'accordo nazionale dell'8.6.61 sulla parità salariale per il personale femminile, si concede la applicazione della parità assoluta di trattamento economico e normativo a decorrere dallo 1.1.1962.

Tutto il personale dipendente operaio e impiegatizio per il quale non è previsto l'apprendistato, al compimento del 18° anno di età, sarà retribuito con il salario previsto nella qualifica alla quale viene assegnato.

LAVORATORI MEMBRI DI COMITATI DIRETTIVIArt. 23

Ai lavoratori che siano membri dei Comitati Direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni Nazionali e Provinciali di Categoria, dei Sindacati Provinciali, saranno concessi permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non esistano impedimenti di ordine tecnico aziendale. //..

Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno i vari nominativi dei lavoratori che ricoprono le cariche sindacali.

### CONTROVERSIE

#### Art. 24 (Rif. art. 85 CCNL)

Si conviene che la Commissione Provinciale arbitrale di cui all'ultimo comma dell'art. 85 del C.C.N.L. per decidere le eventuali controversie, sia composta da due rappresentanti della Organizzazione Sindacale e cui i lavoratori o il lavoratore interessato aderisce, da un rappresentante della Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue, da un rappresentante dell'Associazione Provinciale Cooperative Consumo e Distribuzione e se una delle parti ne ravvisa l'opportunità, si domanderà la controversia in sede d'Ufficio Provinciale del Lavoro.

### AUMENTO SALARIALE

#### Art. 25

Viene concordata la paga base complessiva in vigore dall'1.1.1966 e dal 1.1.1967, riportata nelle allegate tabelle salariali alle quali vanno aggiunte, ai fini della determinazione della retribuzione complessiva i 34 punti di contingenza, in vigore dall'1.11.1965.

### PREMIO DI PRODUZIONE

#### Art. 26

A partire dall'1.1.1966, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e i rappresentanti dei lavoratori hanno facoltà di discutere l'istituzione di un premio di produzione, sulla base di criteri di effettiva e concreta incentivazione ed in relazione alle reali condizioni aziendali, concordamente valutate dal Consiglio di Amministrazione e dai rappresentanti dei lavoratori.

CALIArt. 27 (Rif. art. 107 CCNL)

I cali di cui all'art. 107 del C.C.N.L. po-  
tranno essere calcolati sulla base della sotto-riper-  
tata tabella e applicando la quota forfettaria del-  
lo 0,50% (fatta eccezione in questo caso per il pro-  
sciutto crudo di qualsiasi pezzatura).

Quando fra la Cooperativa e il gestore o  
gerente non si raggiunge l'accordo per il criterio  
da adottarsi al fine della determinazione dei cali,  
gli stessi dovranno essere calcolati sulla base del-  
la sotto-riportata tabella :

TABELLA MASSIMA DEI CALI DA APPORTARSI SULLE MERCI

- Carne suina e bovina fresca, non confezionata	2%
- Cotecchini	2%
- Salsiccia	2%
- Pancetta stesa	1%
- Pancetta coppata	2%
- Pancetta arrotolata	2%
- Prosciutto crudo di qualsiasi pezzatura	25%
- Salumi stagionati in genere con spago e piombo (salumi, coppa, culatelli, cacciatori, mortadelle, salame rosa, ecc).	1%
- Lardo strutto	1%
- Formaggi in genere	1%
- Pasta fresca casalinga	2%
- Prosciutto cotto	4%
- Frutta e verdura	4%
- Uova	1%
- Pane non confezionato	1%
- Pollame non confezionato	1%

TABELLE TARE

- Tonno all'olio in scatola da 5/1	15%
- Marmellate in latte da 5/1	10%
- Acciughe e carne in scatola da Kg. 2 e oltre	15%
- Concentrato di pomodoro in latte da kg. 10	8%
- Baccalà in balle, sciolto, senza sale al netto	
- Verdure conservate in latte (giardiniera, cipolline, capperi, cetrioli, peperoni, ecc) al netto	

./..

- Marmellata in mastelli Kg. 6 e oltre      aà netto

TABELLE CARTA

- Carta paglia ( gialla)      L. 150 al Kg.  
 - Sacchetti per zucchero: a prezzo di vendita dello zucchero  
 - Carta bianca ( fiorette o capellara)      L. 500 al Kg.  
 - Sacchetti per caffè      " 1900 al Kg.  
 - Carta pergamena e uso pergamena      " 800 al Kg.  
 - Carta camoscio o secondo involto      gratis  
 - Sacchetti per pane      L. 150 al Kg.

RISTORANTI - BAR

Art. 28

Per le parti non espressamente indicate si fa riferimento al C.C.N.L. Cooperative di Consumo e Consorzi 26.7.1965 e relativo integrativo.

Art. 29

Il personale dipendente da Bar e Ristoranti viene classificato, con decorrenza 1.4.1964, nel modo seguente:

<u>Categorie impiegatizie</u>	<u>Retribuzione mensile</u>	
	<u>dall'1.1.66</u>	<u>dall'1.1.67</u>
<u>Categoria B</u>		
B.1 gestore di esercizi con incassi sup. a 3 milioni di incasso medio mensile	75.500	78.000
B.3- gestore di esercizi con incassi fino a 3 milioni di incasso medio mensile	73.500	75.000
<u>Categoria C</u>		
C.4- Cassiere	53.900	56.500
<u>Categorie operaie</u>		
Capo cuoco	57.200	58.300
D.1- cuoco, banconiere, cameriere di bar, ristorante e mensa	57.200	58.300
D.2-aiuto cuoco e aiuto banconiere	54.000	55.100
D.3- sguattero e personale di fatica	52.600	53.700

./.

Art. 30

L'orario di lavoro è di 8 ore giornaliere e 208 mensili. Per quanto riguarda l'orario normale di lavoro per il gestore valgono le norme contenute negli artt. 7 e 8 del presente accordo.

Non sono riconosciuti i riposi extra festivi di cui all'art. 44 del C.C.N.L..

PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31

L'Associazione Provinciale Cooperative di Consumo e Distribuzione e i Sindacati dei Lavoratori, firmatari del presente accordo, concordano che i Consigli di Amministrazione invitino alle proprie sedute senza diritto di voto, una rappresentanza dei lavoratori.



PAGA BASE PER IL PERSONALE RETRIBUITO IN MISURA FISSARetribuzione mensiledal 1.1.1966      dal 1.1.1967Raggruppamento A.1

1 - Personale con mansioni di carattere direttivo	103.200	105.300
---	---------	---------

Raggruppamento A.2

1 - Capo servizi tecnici, amministrativi e commerciali		
2 - Capo del servizio ispettivo		
3 - Gestore o gerente di negozio o spaccio con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze, con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa Coop.va		
4 - Capo Ufficio vendite acquisti		
5 - Altri capi di servizi non espressamente indicati	97.300	99.200

Raggruppamento B.1

1 - Capo Ufficio		
2 - Ispettore		
3 - Segretario di cooperativa con mansioni di concetto		
4 - Provveditore di cooperativa		
5 - Capo contabile		
6 - Cassiere che sovrintenda almeno 3 casse		
7 - Capo officina e di laboratorio con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina e del laboratorio stesso		
8 - Programmatore di Centro meccanografico		
9 - Operatore di centro meccanografico	76.500	78.000
10 - <u>Gerenti e gestori di negozio o spaccio che non rientrino nel raggruppamento A.2 :</u>		

a) gerente o gestore di negozio o spaccio avente un giro di affari medio mensili superiore a 6.500.000	81.500	83.100
--	--------	--------

./..

Ributuzione mensile

dall'1.1.1966      dall'1.1.1967

b) Idem- dai 5.000.001 ai 6.000.000	79.000	80.600
c) Idem- dai 4.000.001 ai 5.000.000	76.500	78.000
d) Idem- dai 3.000.001 ai 4.000.000	65.400	66.700
e) Idem- fino ai 3.000.000	63.400	64.700

Raggruppamento B.2.

- 1- Capo reparto spaccio anche con mansioni di vendita che abbia responsabilità del proprio reparto o spaccio oppure 3 persone addette alla vendita o impiegati alle proprie dipendenze
- 2 - Contabile con mansioni di concetto
- 3 - Segretario di direzione con mansioni di concetto
- 4- Magazziniere consegnatario o con responsabilità tecnica e amministrativa, oppure con almeno 3 persone con funzioni impiegate alle proprie dipendenze
- 5- Determinatore dei costi nelle cooperative che svolgono un ciclo produttivo
- 6- Enotecnico diplomato: enologo e tecnico oleario
- 7- Chimico di laboratorio

75.600

76.600

Raggruppamento B.3.

- 1- Vetrinista
- 2- Altre personale con mansioni analoghe di concetto e non espressamente citate nella predetta elencazione
- 3- Elettrotecnico e radiotecnico diplomati dopo due anni di anzianità di servizio in assistenza elettrodomestici

73.500

75.000

Raggruppamento C.1

- 1- Contabile d'ordine
- 2- Cassiere comune
- 3- Commesso di vendita o banconiere con anzianità di qualifica oltre 5 anni
- 4- Elettrotecnico e radiotecnico diplomati fino a due anni di servizio in assistenza elettrodomestici

./..

Retribuzione mensile  
dall'1.1.1966      dall'1.1.1967

5- Addetto alle macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera dopo 2 anni di anzianità	59.400	60.600
---	--------	--------

Raggruppamento C.2.

1- Aiuto contabile		
2- Addetto alle macchine calcolatrici		
3- Personale addetto alla cassa e ai registratori di cassa nei negozi e spacci, escluso quelli a libero servizio e i supermercati		
4- Esattori, esclusi i fattorini porta pacchiche all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo		
5- Stenodattilografo		
6- Addetto all'allestimento delle vetrine secondarie		
7- Addetto alle macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera, dopo un anno di anzianità		
8- Commesso di vendita e banconiere con anzianità di qualifica da 1 a 5 anni		
9- Magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita		
10- Commesso di magazzino, preparatore di commissioni (escluso il personale di cooperative esercenti il commercio all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci alla loro consegna ai clienti) tale personale è compreso fra quello con mansioni impiegate	57.800	59.000

Raggruppamento C.1.

1- Fatturista		
2- Commesso di vendita e banconiere con anzianità di qualifica fino a 1 anni		
3- Impiegato addetto al riscontro e al controllo delle vendite		
4- Pratico di laboratorio chimico	54.600	55.700

./..

Retribuzione mensiledall'1.1.1966dall'1.1.1967Raggruppamento C.4.

1- Dattilografo		
2- Aiuto commesso e aiuto banconiere dei settori extralimentari		
3- Scritturale		
4- Archivista, protocollista		
5- Schedarista		
6- Addette agli indirizzi		
7- Addetto al centralino telefonico		
8- Altro personale con mansioni analoghe di ordine non espressamente comprese nella predetta elencazione		
9- Addetto alle macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera fino a 1 anno di anzianità	53.900	55.000

Nota ai salari che seguono nella D e E

Quantunque il salario per il personale non impiegatizio debba essere computato a settimana ed orario, per sole ragioni pratiche è qui riportate raggugliato a mese

Raggruppamento D.1

1- Conducenti di autocarri e autotreni	57.200	58.300
--	--------	--------

Raggruppamento D.2.

1- Aiuto commessi fino a 4 anni di anzianità per i generi sottocategori: Alimentazione generale compreso <u>pizzi</u> <u>cheria</u> , frutta e verdura, latte e derivati (senza licenza di P.S.) pane e pasta e comunque quanto contenuto nei punti 1 e 2 dell'art. 6		
2- Usciere		
3- Imballatore		
4- Impaccatore		
5- Autista		
6- Conducente di moto furgone	54.000	55.1000

/..

Retribuzione mensile  
dall'1.1.1966    dall'1.1.1967

Raggruppamento D.3.

1- Fattorino		
2- Partapocchi (personale addetto alla consegna con o senza facoltà di esazione)		
3- Custode		
4- Guardiano notturno		
5- Guardiano di deposito		
6- Avvolgitore confezionatore		
7- Portiere		
8- Conducente di veicoli a trazione animale		
9- Ascensorista	52.500	53.700

Raggruppamento D.4.

1- Personale di fatica addetto alla pulizia		
2- Altre personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe	51.500	52.500

Raggruppamento E

E.1- Operaio specializzato	57.100	58.200
E.2- Operaio qualificato	54.800	55.900
E.3- Operaio comune	53.700	54.800

Fattorini (Cat. D.3)

Età di assunzione 15 - 16 anni	21.040	21.480
Età di assunzione 16 - 17 anni	31.560	32.220
Età di assunzione 17 - 18 anni	36.820	37.590

Apprendisti Commessi (Cat. C.3.)

Età di assunzione 15 anni  
durata apprendistato 3 anni

15 - 16 anni	21.840	22.280
16 - 17 anni	32.760	33.420
17 - 18 anni	40.950	41.775
fino al compimento dell'apprendistato	40.950	41.775

./..

Ripartizione mensile  
dall'1.1.1966 dall'1.1.1967

Assunzione a 16 anni

Durata apprendistato 2 anni

16 - 17 anni	32.760	33.420
17 - 18 anni	40.950	41.775
fine al compimento dell'apprendistato	40.950	41.775

Assunzione a 17 anni

Durata apprendistato 2 anni

17 - 18 anni	32.760	33.420
18 - 19 anni	43.680	44.560
fine al compimento dell'apprendistato	43.680	44.560

Assunzione a 18 anni

durata apprendistato 2 anni

18 - 19 anni	40.950	41.775
19 - 20 anni	46.410	47.345
20 - 21 anni	49.140	50.130
fine al compimento dell'apprendistato	49.140	50.130

DURATA DEL CONTRATTOArt. 33

Il presente accordo avrà vigore dal 1° Gennaio 1966. Esso scadrà il 31 Dicembre 1967 e si intenderà tacitamente rinnovato per gli anni successivi qualora non ne sia stata disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata, almeno 3 mesi dalla scadenza e così di anno in anno.

p. F.I.L.C.A.M.S.-C.G.I.L. Provinciale

p. U.I.L. Provinciale

p. L'A.P.C.C.

p. L'UFFICIO LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE DELLA PROVINCIA  
DI MODENA